

varietà per fornire una migliore informazione agli utilizzatori di sementi e agevolare gli scambi intracomunitari;

considerando che si deve garantire che le etichette del fornitore, richieste da talune normative nazionali, siano compilate in modo tale da non poter essere confuse con le etichette ufficiali;

considerando che è auspicabile facilitare agli Stati membri l'esclusione dal campo di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 69/208/CEE di sementi di specie di cereali o di piante oleaginose e da fibra di scarsa importanza economica;

considerando che, per quanto concerne la direttiva 70/458/CEE, devono essere adattate alcune disposizioni relative alle varietà di talune specie vegetali per consentire di tener conto degli sviluppi attuali nel processo di rinnovamento dell'ammissione ufficiale di talune varietà;

considerando che di norma le condizioni relative al valore agronomico o di utilizzazione di una varietà non devono essere richieste per l'ammissione di varietà (linee «inbred», ibridi) destinate unicamente a servire da componente di varietà ibride;

considerando che deve essere possibile esigere l'idoneità a scopi specifici di alcune varietà di graminacee non destinate alla produzione di piante foraggere;

considerando che le richieste di autorizzazione presentate dalla Repubblica ellenica per vietare su tutto il territorio nazionale o su parte del medesimo la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di talune varietà che figurano nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi devono essere prese in considerazione per consentire alla Repubblica ellenica di completare l'adattamento della propria produzione e della propria commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione alle esigenze comunitarie per i cataloghi comuni;

considerando che è utile precisare alcune disposizioni contenute nelle direttive summenzionate;

considerando che è opportuno rinviare la data di attuazione delle modifiche già apportate alle summenzionate direttive dalle direttive 86/155/CEE e 86/320/CEE per farla corrispondere alla data principale di attuazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 66/400/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera E, i termini «bb)» sono sostituiti da «aa) bis e bb)»;
- 2) all'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:
 

«1 bis. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.»;

3) l'articolo 12 diventa l'articolo 12, paragrafo 1.

4) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 11, paragrafo 1.»;

5) è inserito l'articolo seguente:

#### «Articolo 13 bis

Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.»;

6) all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), i termini «bb)» sono sostituiti da «aa) bis e bb)»;

7) all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi, indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o di barbabietole da foraggio,

— varietà, indicata almeno in caratteri latini.»;

8) il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

#### «Articolo 15

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di barbabietole

— provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e

— raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I, lettera A, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un'esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato I, lettera B, per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certifi-